

RISCOSSIONE**Attività agricole e c.d. flat tax incrementale**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Tempo di **dichiarazione** dei **redditi** per l'anno di imposta **2023**.

Il Legislatore, proprio limitatamente a questa annualità di imposta, ha introdotto, a mezzo dell'[articolo 1, commi 55-57, L. 197/2022](#), una **tassa piatta sull'incremento di reddito** prodotto rispetto al triennio precedente, meglio conosciuta come **flat tax incrementale**.

La tassa piatta prevede l'applicazione di **un'aliquota del 15% su una base imponibile**, che non può comunque **essere superiore a 40.000 euro**, determinata quale differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo **più elevato dichiarato nel triennio 2020 al 2022**, decurtata di un importo **pari al 5% di quest'ultimo ammontare**.

La **flat tax** si applica alle **persone fisiche** esercenti **attività d'impresa, arti o professioni**, con **esclusione** di quelli che applicano il **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014](#).

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 18/E/2023](#), ha offerto alcuni chiarimenti in riferimento all'applicazione della tassa piatta.

Per quanto attiene il **perimetro soggettivo**, oltre agli esercenti arti e professioni, possono aderire alla **flat tax** anche **gli esercenti attività d'impresa** che risultano essere **titolari di un reddito di impresa** ex [articolo 55, Tuir](#), a prescindere dal **regime contabile adottato**, con la normativamente prevista **esclusione per i c.d. forfettari** che applicano l'[articolo 1, commi 54 - 89, L. 190/2014](#).

Al contrario, sono **esclusi** dal perimetro soggettivo di applicazione:

- i **redditi** delle **società di persone**, imputati ai soci per trasparenza ex [articolo 5, comma 1, Tuir](#);
- i **redditi** delle **società di capitali**, imputati ai soci a seguito per effetto dell'opzione di

cui all'[articolo 116, Tuir](#); nonché

- i **redditi** derivanti dall'esercizio di **arti e professioni in forma associata**, imputati ai singoli associati.

Per quanto riguarda il **comparto primario**, per effetto di quanto previsto dalla norma e in ragione delle precisazioni della [circolare n. 18/E/2023](#), la **flat tax** è **applicabile** anche ai **redditi** prodotti da parte degli imprenditori agricoli **non rientranti** nel perimetro del **reddito agrario** di cui all'[articolo 32, Tuir](#), **ma** che trovano le proprie regole impositive negli [articoli 56, comma 5](#), e [56-bis, Tuir](#).

Il riferimento è:

- al **reddito da allevamento eccedente la misura prevista dall'**[articolo 32, Tuir](#), che trova tassazione ai sensi del successivo [articolo 56, comma 5, Tuir](#);
- al reddito da **coltivazione in serra** che per l'**eccedenza** rispetto al reddito agrario **viene tassato forfettariamente**, ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#);
- alle **attività connesse di prodotti non** ricompresi nel **decreto** ministeriale (da ultimo vedasi il Decreto 13.2.2015), tassate ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#);
- alle **prestazioni di servizi** la cui tassazione è definita dal comma 3, dell'[articolo 56-bis, Tuir](#); e
- alle attività dirette alla **commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura** acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), che, come previsto dal comma 4, dall'[articolo 56-bis, Tuir](#), nei **limiti del 10% del volume di affari**, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Ovviamente, la c.d. *flat tax* nel caso delle attività di allevamento e di coltivazione di vegetali in maniera intensiva attraverso l'utilizzo di serre, troverà applicazione **limitatamente al reddito che non trova copertura nel reddito agrario**, come stabilito dall'[articolo 32, Tuir](#).

Non tutte le attività dell'imprenditore agricolo trovano la propria disciplina fiscale all'interno del Tuir e, quindi, ci si potrebbe porre la domanda se, per queste attività **la flat tax sia azionabile o meno**.

Il riferimento è all'**attività agrituristica** nonché **enoturistica**, o ancora alla **fattoria didattica**, nonché alla produzione di **energia elettrica e gas** da fonte fotovoltaico o agroforestale.

Se per le prime, il reddito prodotto **non rientra mai nel perimetro di quello fondiario** (essendo del resto delle prestazioni di servizio), nel caso delle agroenergie, il Legislatore prevede una **tassazione catastale** solo su una minima parte dell'energia e del gas prodotto e commercializzato.

In tutti questi casi, Il Legislatore, prevede, in prima battuta, una **tassazione forfettizzata**, salvo facoltà di optare per la determinazione **secondo le regole ordinarie** previste per la determinazione del reddito di impresa.



In ragione di ciò, e sebbene la [circolare n. 18/E/2023](#) non le menzioni espressamente, **tali attività**, generando un reddito di impresa, **rientrano a pieno titolo** nel **perimetro** applicativo della **c.d. flat tax incrementale**. In tal senso, successivamente si è espressa anche l'Agenzia delle entrate, sebbene le conclusioni cui è giunta **non siano mai state tradotte in un documento ufficiale**.